

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 22 giugno 2017

tra

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d'ora innanzi GSE)

rappresentato da: Vigilante, Scanzani, Raimondi, Incurvati, Buttà

e

Le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali:

FILCTEM, rappresentata da: Borioni, Biondi, Di Curzio, Tiberi, Pelli, Curiale

FLAEI, rappresentata da: Ronci, Meddi, D'Alterio, Maura, Bono

UILTEC, rappresentata da: Bellissima, Pantò, Maggio

Premesso che

- gli artt. 3 "assetto contrattuali" e 46 "premio di risultato" del vigente CCNL prevedono l'istituzione a livello aziendale, con accordo delle Parti, di misure finalizzate ad incentivare la produttività, l'efficienza organizzativa, l'efficacia e la qualità del lavoro;
- in data 14 ottobre 2015 è stato stipulato l'accordo che prevedeva l'istituzione dell'"elemento aggiuntivo per la produttività" in linea e nel rispetto dei criteri e dei principi definiti dall'art. 46 del CCNL e del "Protocollo per la competitività e lo sviluppo delle aziende elettriche" del 18 febbraio 2013,

Considerato che

- nell'ambito del consolidamento del ruolo istituzionale del GSE relativamente alle politiche di sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili e di attuazione degli obiettivi sul miglioramento del livello di efficienza energetica del paese, appare quanto mai necessaria che venga mantenuta dall'organizzazione e dalle professionalità in essa inserite – oltre agli obiettivi annualmente definiti e su cui viene ancorato il Premio di Risultato – un livello di produttività individuale in termini di presenza in servizio atta a garantire un elevato e costante presidio delle attività di natura pubblicistica affidate alla nostra azienda, con particolare attenzione alle attività di verifica sugli impianti;
- per effetto delle misure governative, in tema di contenimento dei costi, che hanno comportato per il GSE la richiesta di un significativo aumento in termini di impegno produttivo individuale per mantenere inalterata la capacità di risposta dell'organizzazione agli obiettivi istituzionali affidati al GSE;

Tutto ciò premesso e considerato

In linea e nel rispetto dei criteri e dei principi definiti dal richiamato art. 46 del CCNL e considerata la validità dello strumento in termini di produttività, le Parti convengono di confermare, per il biennio di validità del presente accordo, il seguente istituto contrattuale.

1 di 2

ELEMENTO AGGIUNTIVO PER LA PRODUTTIVITA' (EAP)

Destinatari

I destinatari dell'EAP sono tutti i dipendenti impiegati e quadri, esclusi i destinatari di MBO, in forza nel mese di erogazione del premio.

Modalità di erogazione dell'Elemento Aggiuntivo per la Produttività

L'EAP sarà erogato mensilmente sulla base delle presenze del mese precedente.

Al fine di tenere conto del diverso contributo apportato dai singoli, ai fini della quantificazione dell'EAP si terrà conto dei giorni di effettiva presenza in sede.

Ai fini della quantificazione dell'EAP della sua erogazione si applicano, oltre alle norme espressamente previste nel presente verbale, le disposizioni dell'art. 46 del vigente CCNL, in quanto applicabili.

Le Parti si danno atto che l'Elemento Aggiuntivo per la Produttività non avrà nessun riflesso diretto o indiretto su alcun istituto legale o contrattuale e che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 197/1982 e dell'art. 48 del CCNL di settore, l'importo è escluso dal computo del TFR.

Entità dell'EAP

L'importo dell'Elemento aggiuntivo per la Produttività, dal 1° luglio 2017, sarà pari all'importo giornaliero di € 4,50.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è valido per il biennio 2017 - 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Le OO.SS.



2 di 2